

Allegato 1/A

**Criteri di ammissibilità della spesa e degli output di progetto
e
modalità di rendicontazione
Bando Internazionalizzazione 2025
e
Internazionalizzazione Expo Osaka 2025**

Indice generale

1. PREMESSA.....	2
2. CRITERI GENERALI - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E DEGLI OUTPUT DI PROGETTO.....	2
2.1 Norme di riferimento per la determinazione del costo dell'operazione.....	2
2.2 Criteri generali di ammissibilità delle spese e degli output di progetto.....	3
2.3 Principi e modalità operative generali.....	4
2.3.1 Contabilità separata.....	4
2.3.2 Modalità di pagamento ammissibili.....	5
2.3.3 Annullamento dei documenti di spesa e <i>CUP CIPESS</i>	6
2.3.4 Stabile organizzazione e spese immateriali.....	7
2.3.5 Pertinenza delle spese all'unità produttiva sede di progetto.....	8
3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE — CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI.....	9
3.1 Spese relative a consulenze di supporto specialistico all'internazionalizzazione ed all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati.....	10
3.2 Spese per partecipazione a mostre e fiere.....	13
3.3 Spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale.....	14
3.4 Spese per personale.....	15
3.5 Spese generali.....	16
4. SPESE ESCLUSE.....	18
.....	19

1. Premessa

Il presente allegato, parte integrante del Bando PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.1 – Internazionalizzazione 2025 ed Expo Osaka 2025 (di seguito *Bando*) contiene le disposizioni generali per l'ammissibilità delle spese al contributo e le indicazioni relative alla documentazione a supporto delle diverse tipologie di spesa nella predisposizione dei piani finanziari di progetto cui le imprese beneficiarie devono attenersi nella predisposizione della rendicontazione di spesa, pena il mancato riconoscimento del relativo contributo in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa da parte dell'Organismo Intermedio.

Le fonti normative primarie di riferimento per le attività di rendicontazione sono costituite dal Bando con i relativi allegati e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ivi richiamate.

2. Criteri generali - Ammissibilità delle spese e degli output di progetto

Ai fini dell'ammissibilità delle spese e della relativa corretta rendicontazione occorre fare riferimento a criteri, principi e a modalità operative generali di seguito dettagliati.

2.1 Norme di riferimento per la determinazione del costo dell'operazione

Ai sensi dell'art 53 del Reg. UE 1060/2021 le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario e pagati per l'attuazione delle operazioni
- b) costi unitari
- c) somme forfettarie
- d) tasso forfettario
- e) una combinazione delle suddette forme

Gli importi delle forme di sovvenzione di cui alla lettera d) sono definiti secondo la specifica metodologia approvata con deliberazione di GR 85 del 10/02/2025 (definita di seguito "**metodologia**") e secondo quanto previsto agli artt. 54 e 55 del Reg UE 1060/2021

Vengono di seguito riepilogate le categorie di costo dell'operazione ed i riferimenti normativi per la loro determinazione.

Categorie di costo	Riferimenti normativi relativi alla modalità di determinazione del costo ammissibile al sostegno (metodologia approvata con DGR 85 del 10/02/2025)
a) Servizi all'internazionalizzazione elencati nell'Area C del Catalogo approvato con DGR 717/2023 e s.m.i.	Rimborso costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario (costi reali) – Tali costi determinano, assieme ai Servizi di cui al punto b) della presente tabella, la base di calcolo dei tassi forfettari relativi a costi del personale e spese generali del progetto
b) Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati, di supporto alla digitalizzazione, di supporto della	Rimborso costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario (costi reali) – Tali costi determinano, assieme ai Servizi di cui al punto a) della presente

sostenibilità	tabella, la base di calcolo dei tassi forfettari relativi a costi del personale e spese generali del progetto
c) Personale	<p>Tasso forfettario ai sensi dell'art 55 Reg UE 1060/2021 applicato ai costi diretti dell'operazione calcolati a costi effettivamente sostenuti con differenziazione in caso tra progetti presentati da imprese singole o da aggregazioni (art. 53 par. 2 del Reg. 2021/1060 (RDC) ultimo periodo -" Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a")</p> <p>Il tasso forfettario indicato è da applicare ai costi totali reali del progetto dati dalla somma dei costi per i servizi indicati ai punti a) e b) della presente tabella in caso di aggregazioni e per le imprese singole solo ai costi reali sostenuti per l'acquisizione dei servizi dell'Area C del Catalogo di cui al punto a) della presente tabella</p>
d) Spese generali	<p>Tasso forfettario ai sensi dell'art 54 Reg UE 1060/2021 applicato ai costi dirette dell'operazione calcolati a costi effettivamente sostenuti (art. 53 par. 2 del Reg. 2021/1060 (RDC) ultimo periodo -"Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a")</p> <p>Non ammesse spese di personale.</p> <p>Il tasso forfettario indicato è da applicare ai costi totali reali del progetto dati dalla somma dei costi per i servizi indicati ai punti a) e b) della presente tabella.</p>

2.2 Criteri generali di ammissibilità delle spese e degli output di progetto

L'ammissibilità delle spese al contributo del Bando è valutata con riferimento alle disposizioni di cui al PR FESR Toscana 2021-2027, Reg. (UE) n. 1060/2021 artt. 53, 54, 55, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 ("de minimis"), DPR 22 del 5/2/2018 e s.m.i.; in particolare, ai fini del riconoscimento di un costo quale "spesa ammissibile" al contributo, gli output realizzati e le spese sostenute dal soggetto beneficiario devono corrispondere ai seguenti requisiti generali:

1. essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso, che deve altresì reperire gli input per la realizzazione del progetto;
2. essere pertinenti, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrue rispetto ad esse;
3. essere relative ad operazioni localizzate nel territorio della Regione Toscana; tale aspetto dovrà risultare dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione;
4. rispettare il "principio di cumulo" previsto al paragrafo 5.6 del Bando;
5. rispettare il divieto di doppio finanziamento;
6. rientrare in una delle categorie di spesa e di output ammissibili previsti dal Bando al paragrafo 5.3;
7. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario, **fatta eccezione per i costi calcolati secondo una delle opzioni semplificate previ-**

ste dal Reg. (UE) n. 1060/2021 ed ammesse dal Bando, per i quali l'impresa dovrà comunque dimostrare, in sede di controllo, l'utilizzazione effettiva di tali input;

8. essere sostenute nel periodo di ammissibilità del progetto come definito al paragrafo 5.2 del Bando ed alle seguenti condizioni:
 - a) la spesa è sostenuta a fronte di una specifica obbligazione giuridica, formalizzata in data non successiva alla spesa stessa;
 - b) l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) è sorta successivamente al 01/09/2024 e all'interno del periodo di ammissibilità definito al paragrafo 5.2 del bando (fanno eccezione le spese di personale dipendente, le locazioni/affitti/leasing);
 - c) il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data (ai fini del riconoscimento della spesa sono considerati ammissibili soltanto documenti aventi valore fiscale, con esclusione, ad esempio, di "fatture pro-forma", "avvisi di notula", "progetti di notula" o simili);
 - d) il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) all'interno del periodo di ammissibilità ed entro il termine di presentazione delle rendicontazioni intermedia o finale.
9. rispettare il "principio della contabilità separata" di cui al successivo paragrafo 2.3.1;
10. essere legittime, ovvero sostenute nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario; ai fini della verifica di legittimità delle spese, **nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;** rispettare le modalità di pagamento ammissibili di cui al successivo paragrafo 2.3.2;
11. non comportare elementi di collusione fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 4 "Spese escluse");
12. essere sostenute ai prezzi e alle condizioni di mercato (salvo casistiche previste dal Reg UE n. 1060/2021 art.67);
13. le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel giorno di effettivo pagamento;
14. essere presentata all'Organismo Intermedio esclusivamente mediante l'utilizzo dello specifico sistema informativo messo a disposizione da parte dell'Organismo Intermedio.

Non sono ammesse singole spese per un valore inferiore a € 700,00.

2.3 Principi e modalità operative generali

2.3.1 Contabilità separata

Ai sensi dell'art. 74 del Regolamento UE n. 1060/2021, ai beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti **è richiesto di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione finanziata fatta eccezione per i costi da rimborsare a norma dell'art 53 par 1 lettera d) per i quali è richiesto il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa previste dalle metodologia che prevedono la tenuta di un fascicolo progetto completo della documentazione giustificativa.**

In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.

Alla luce di quanto sopra esposto, i **pagamenti riferiti ai costi di progetto dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi.** I pagamenti, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

Sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti cumulativi del personale o di altre spese effettuati da grandi imprese ed enti con tesorerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate. Sono, inoltre, ammesse eccezioni nel caso di fornitori abituali del soggetto beneficiario sulla base di rapporti commerciali documentati, purché in sede di rendicontazione siano fornite informazioni appropriate che permettano di riconciliare in modo univoco ed inequivocabile i pagamenti effettuati in relazione agli interventi oggetto di contributo.

Nei casi eccezionali di cui sopra, il beneficiario dovrà produrre, oltre alla documentazione richiesta per la tipologia di spesa rendicontata, anche:

- Copia del mandato di pagamento alla tesoreria o banca interna, opportunamente quietanzato;
- Dichiarazione resa in forma libera del responsabile amministrativo attestante che *“nei pagamenti cumulativi allegati alla rendicontazione sono inclusi i pagamenti delle spese imputate all'operazione CUP ... (ins codice CUP).... oggetto di rendicontazione sul, spese che risultano da specifico elenco allegato alla presente dichiarazione”* (allegare elenco spese imputate incluse nei pagamenti cumulativi).

Nel caso di rapporti commerciali abituali, invece, che comportino fatturazioni periodiche cumulative riferite anche a costi non oggetto di agevolazione ed estranei al progetto finanziato, si dovranno fornire i documenti di spesa e di pagamento aggiuntivi ritenuti di volta in volta necessari da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di riconciliazione univoca dei pagamenti.

2.3.2 Modalità di pagamento ammissibili

La forma di pagamento ammissibile ordinaria è il **bonifico bancario** o con altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce.** Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato “non ammissibile” a contributo.

Non sono ammissibili a contributo eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o **altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità**, né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.

Sono considerati compatibili con le modalità di pagamento sopra evidenziate i pagamenti effettuati a mezzo **ricevuta bancaria (ri.ba), assegno non trasferibile, assegno circolare e carta di credito aziendale.**

Nel caso di eventuali pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme della “figlia” dell'assegno bancario non trasferibile;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l'assegno n..... tratto sulla banca XY.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo carta di credito aziendale, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme dell'estratto conto periodico della carta di credito da cui risulti il dettaglio dei movimenti, ivi incluso quello riferito alla spesa o alle spese imputate al progetto;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente dell'impresa beneficiaria;

Ai fini della verifica di effettività della spesa sostenuta con l'utilizzo di carte di credito aziendali e dell'ammissione a contributo della stessa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture aventi ad oggetto spese solo parzialmente ammissibili, è valido un pagamento parziale delle stesse riferito alle sole spese ammissibili, purché questo sia integrato da una quietanza specifica rilasciata dal fornitore che chiarisca in modo puntuale ed inequivocabile quali siano le spese evidenziate in fattura che sono state realmente ed effettivamente pagate, fermo restando la necessità di integrale e prioritaria quietanza della componente fiscale, se presente.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e direttamente nei confronti del fornitore.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che per la giustificazione delle spese debba essere fornita in fase di rendicontazione documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.

2.3.2.1 Voucher

Il voucher è una modalità di erogazione di un sostegno finanziario tramite delega di pagamento (ai sensi dell'art. 1269 c.c.) conferita dal Beneficiario (delegante) alla Regione o all'Organismo Intermedio (delegato) di pagare direttamente un soggetto Fornitore (delegatario) di servizi qualificati ammessi in sede di rendicontazione. Il beneficiario è e resta l'impresa PMI ossia il soggetto che richiede il sostegno finanziario sebbene l'erogazione avvenga mediante utilizzo della delega di pagamento. La Regione direttamente o tramite Sviluppo Toscana (Organismo Intermedio che paga il voucher/eroga il contributo), pagando il delegatario (Fornitore di servizi qualificati ammessi), estingue il proprio eventuale "debito" verso il Beneficiario del contributo pubblico concesso sulla base del progetto ammesso a finanziamento. La modalità di erogazione del contributo tramite voucher non è obbligatoria. Il beneficiario può richiedere che il contributo gli sia corrisposto direttamente in parte o integralmente, salvo effettuare i pagamenti delle spese non coperte da delegazione di pagamento, nel periodo di ammissibilità. **Il voucher non è utilizzabile per far fronte a pagamenti verso fornitori esteri e fornitori di spese ammesse ai sensi dell'art 53 del Reg. UE 1060/2021 lettere b, c e d o per coprire pagamenti di spese non ammissibili (compresa la componente fiscale)**

La delega di pagamento (voucher) a favore del fornitore emessa nei limiti del contributo assegnato con procedura automatica costituisce, ai fini del presente bando, quietanza di pagamento anche qualora in sede di rendicontazione di spese per effetto di accertamento non ammissibili il contributo assegnato con procedura automatica sia ridotto.

Resta fermo, in quest'ultima ipotesi (riduzione in sede di rendicontazione a saldo del contributo assegnato con procedura automatica), che prima dell'erogazione a saldo le fatture e o i documenti contabili equipolenti non coperti dall'erogazione del voucher al fornitore devono risultare interamente quietanzati.

2.3.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP CIPESS

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)", a partire dal 01/06/2023, **tutte le fatture relative all'acquisto di beni e servizi effettuati da attività produttive oggetto di aiuti pubblici devono obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP CIPESS)** indicato nell'atto di concessione o comunicato dall'Ente concedente al momento di assegnazione dell'incentivo o della presentazione della domanda di agevolazione.

A tal fine, è richiesto obbligatoriamente che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati siano esibiti in originale o copia conforme all'originale e rechino nel corpo o nell'oggetto il riferimento al CUP CIPESS.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini di annullamento permanente dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto finanziato a valere sul PR FESR Toscana 2021-2027, si richiede obbligatoriamente che gli stessi siano annullati mediante apposizione permanente di una dicitura recante le informazioni di seguito evidenziate:

INDICARE PROGRAMMA/PIANO DI RIFERIMENTO	
Bando	
AZIONE/MISURA - operazione CUP.....[indicare CUP CIPESS e CUP locale]	
Spesa di Euro	
rendicontata a titolo di [indicare se SAL/SALDO] →	l'importo da indicare corrisponde alla quota che si intende imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa

Nel caso di **titoli di spesa nativamente digitali (buste paga, fatture digitali) o di fatture elettroniche** emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., la dicitura suddetta deve essere inserita nel giustificativo di spesa in sede di emissione dello stesso mediante ricorso al campo "note", oppure direttamente nell'oggetto del giustificativo (o ovunque sia possibile).

Laddove ciò non sia possibile (fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento, ma comunque in ogni caso dopo il 01/09/2024), l'adempimento di cui sopra si intende correttamente assolto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del sopracitato D.L. 24/02/2023, n. 13, mediante l'apposizione sui giustificativi di spesa del solo CUP locale¹ rilasciato a ciascun progetto in occasione della presentazione dell'istanza di finanziamento.

Laddove non sia possibile apporre sui giustificativi il CUP locale, (fatture in cui è già stato apposto un precedente codice cup, fatture emesse da soggetti che non siano stabili nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP) nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione), il soggetto beneficiario, ha due opzioni alternative:

1. *deve allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i da contenuti nel timbro di annullamento, compreso il codice CUP, di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;*

¹ L'art. 5, comma 7, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, dispone che "In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore nel presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento di spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'aiuto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche (titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche".

2. *deve allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" e "fatture elettroniche" di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana).*

E' necessario annullare e conservare nel fascicolo anche i giustificativi digitali e riferiti a spese ammesse ai sensi dell'art 53 del Reg. UE 1060/2021 lettere b, c e d.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento riguardanti le operazioni finanziate dal Bando devono essere conservati dal soggetto beneficiario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a suo favore.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto degli eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario, pena la non ammissione a contributo.

2.3.4 Stabile organizzazione e spese immateriali

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del beneficiario nel territorio toscano.

Per **stabile organizzazione** si intende un'unità locale/sede localizzata nel territorio toscano in cui operano fisicamente, nell'esercizio precedente la domanda di agevolazione, per almeno 6 mesi:

- uno o più soci o amministratori
- o il titolare dell'impresa
- o il coniuge o il congiunto del titolare in un'impresa familiare
- o almeno un dipendente del soggetto beneficiario

e in cui l'immobile sede dell'esercizio dell'attività è di proprietà o è legittimamente utilizzato dal soggetto beneficiario in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

La presenza fisica nell'unità produttiva toscana per il periodo minimo richiesto (sei mesi) è dimostrata:

- per i soci o amministratori o titolari, dalla residenza/domicilio nel territorio toscano di questi ultimi risultante dalla visura (storica) del beneficiario;
- per i dipendenti dall'iscrizione previdenziale degli stessi alla competente sede territoriale INAIL toscana;
- per il coniuge o congiunto del titolare nell'impresa familiare, da idonea documentazione ufficiale.

In assenza di dipendenti/ soci /amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un'impresa familiare) operanti fisicamente nella sede/unità locale toscana per il periodo sopra indicato, la stabile organizzazione può altresì essere dimostrata dal beneficiario dando prova contabile del raggiungimento del lotto minimo del portafoglio clienti o fornitori aventi sede o unità locale in Toscana, fermo restando la presenza al momento dell'erogazione dell'agevolazione di una unità produttiva in proprietà o legittimamente utilizzata dal soggetto beneficiario in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

Il lotto minimo è misurato con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda ed è pari in termini numerici ad almeno il 33% da clienti e/o fornitori che sono almeno pari in valore assoluto a 10 nominativi per categoria (clienti o fornitori) e che costituiscono in termini di volumi espressi in Euro almeno

il 33% dei volumi complessivi delle vendite o degli acquisti, per un importo minimo in assoluto per categoria pari almeno al doppio dell'investimento per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di imprese di nuovo insediamento (non presenti per almeno 12 mesi nel territorio toscano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo in loco ex post, con riferimento all'annualità successiva a quella in cui è erogato a saldo il contributo, ferma restando la presenza in Toscana al momento dell'erogazione (anche in anticipo) dell'immobile sede dell'attività in Toscana in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita.

2.3.5 Pertinenza delle spese all'unità produttiva sede di progetto

Ai fini dell'ammissione a contributo della singola specifica spesa appartenente ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 5.3 del Bando, per "unità produttiva" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. L'identificazione dell'unità aziendale destinataria dell'agevolazione all'interno del perimetro territoriale obiettivo del programma di intervento (Regione Toscana) avviene sulla base di un criterio funzionale. In questo senso, l'unità locale formalmente indicata nella domanda di finanziamento e destinataria delle agevolazioni deve essere intesa, ai fini della concessione delle agevolazioni stesse e, quindi, delle verifiche circa l'ammissibilità della spesa, quale unità produttiva locale, nell'accezione sopra chiarita.

La verifica di ammissibilità dei beni oggetto di intervento, pertanto, quanto alla relativa localizzazione, dovrà essere espletata in relazione all'unità produttiva presente nel territorio della Regione Toscana e dotata di quella necessaria autonomia tecnico-organizzativa, tale da poter essere deputata alla realizzazione del progetto, non rilevando in modo cruciale a tal fine la sua eventuale articolazione immobiliare in edifici o complessi strutturali distinti (anche facenti capo a distinte "unità locali" in senso meramente amministrativo), purché tale eventuale articolazione rimanga "locale" e, quindi, entro confini regionali e di "prossimità". Il requisito di "prossimità" dovrà essere adeguatamente dimostrato sulla base di documentazione ed informazioni probanti fornite dai soggetti interessati, evidenziando la ragionevolezza funzionale della specifica configurazione logistica dell'unità produttiva locale oggetto di intervento, in relazione alla specificità del processo produttivo interessato dal progetto agevolato ed alla sua peculiarità settoriale ed aziendale.

Ai fini di effettiva ammissione a contributo delle spese di progetto, in fase di verifica amministrativa della rendicontazione di spesa a titolo di SALDO sarà accertata la prevalenza (almeno 70%) delle spese sostenute dal singolo soggetto beneficiario nella specifica sede di progetto risultante come "prevalente" dagli atti di ammissione a finanziamento. Il mancato rispetto di tale proporzione determinerà la rettifica lineare di tutte le spese sostenute nelle sedi complementari di progetto, in misura tale da ristabilire la necessaria proporzione tra importo totale dei costi ammessi afferenti alla sede prevalente e importo totale dei costi ammessi afferenti alle altre sedi di progetto.

3. Ammissibilità delle spese – categorie di spese ammissibili

Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle previste dal paragrafo "spese ammissibili" del Bando ed elencate nella tabella che segue.

Non possono essere ammesse a contributo in sede di rendicontazione spese non risultanti, per lo specifico progetto, dal relativo piano finanziario ammesso al contributo come eventualmente modificato in seguito a *variante* debitamente autorizzata a norma di *Bando*.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione delle suddette attività, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa di cui al paragrafo 5.4 “Massimali di investimento” del Bando.

Categorie di costo	% del progetto
a) Servizi all'internazionalizzazione elencati nell'Area C del Catalogo approvato con DGR 717/2023 e s.m.i.	Tale voce di costo, da prevedere obbligatoriamente nel progetto, deve essere non inferiore al 60% del costo totale del progetto
b) Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati, di supporto alla digitalizzazione, di supporto della sostenibilità	Spese integrabili in misura non superiore al 25% del totale del progetto
c) Personale	Tale voce di costo, da prevedere obbligatoriamente nel progetto, deve essere pari al: <ol style="list-style-type: none"> 1. per le imprese singole al 10% del costo totale reale relativo all'acquisizione dei servizi dell'Area C del Catalogo di cui al punto a) della presente tabella 2. per le aggregazioni al 10% costo totale reale del progetto, relativo all'acquisizione dei servizi dell'Area C e B del Catalogo di cui al punto a) e b) della presente tabella (per supportare anche l'attività di gestione e coordinamento del progetto).
d) Spese generali	Tale voce di costo, da prevedere obbligatoriamente nel progetto, deve essere pari al 7% del costo totale reale del progetto, relativo all'acquisizione dei servizi dell'Area C e B del Catalogo di cui al punto a) e b) della presente tabella

3.1 Spese relative a consulenze di supporto specialistico all'internazionalizzazione ed all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

Le spese relative a consulenze di supporto specialistico all'internazionalizzazione ed all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati come dettagliati nella sezione C del Catalogo per studi di fattibilità, per consulenze e servizi di supporto all'internazionalizzazione ed all'innovazione di cui alle sezioni B3, B5 e B6 del Catalogo, in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento, possono essere ammesse per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato quale risultante dalla documentazione contabile di spesa tenuto conto delle tariffe massime giornaliere previste dal catalogo dei servizi qualificati meglio specificate di seguito

Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati relative alle Sezioni C e B3, B5 e B6 del “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane” approvato con DGR n. 717/2023 (di seguito indicato come “Catalogo”).

La natura di detti servizi non deve essere continuativa o periodica ed essi devono esulare dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

I requisiti del fornitore dei servizi, la descrizione e il contenuto dei servizi medesimi e la documentazione per la valutazione dell'attuazione del progetto sono quelli indicati nel Catalogo.

Le prestazioni di consulenza devono essere chiaramente giustificate in sede di rendicontazione del progetto: deve essere esplicitato il nominativo dei consulenti, la relativa categoria di appartenenza, la tariffa giornaliera prevista ed il numero di giornate erogate. **A supporto della rendicontazione di spesa deve obbligatoriamente essere fornito adeguato output dell'attività di consulenza prestata, come previsto specificamente per ogni categoria di servizi dal Catalogo, pena il non riconoscimento della relativa spesa.**

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non può superare i parametri indicati nei tariffari professionali e, in assenza di detti tariffari, i massimali di seguito fissati:

- per i servizi dell'Area B del Catalogo

Categoria	Esperienza nel settore Specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)
A	Oltre 15 anni	600,00
B	10 – 15 anni	400,00
C	5 – 10 anni	300,00
D	3-5 anni	200,00
E	< 3 anni	150,00

- Per i servizi dell'Area C del Catalogo occorre far riferimento anche all'area geografica in cui ha sede il fornitore e, in assenza di tariffari, i massimi sono quelli di seguito fissati:

Categoria	Esperienza nel settore Specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)		
		Aree Geografiche Fascia A	Aree Geografiche Fascia B	Aree Geografiche Fascia C
		USA, GERMANIA, BELGIO, DANIMARCA, UK, GIAPPONE, NORVEGIA, FRANCIA, SVEZIA, AUSTRIA, ITALIA	PAESI BASSI, GRECIA, ARGENTINA, VENEZUELA, MESSICO, DUBAI (E.A.U.), IRLANDA, FINLANDIA, HONG KONG, KUWAIT, PORTOGALLO, SLOVENIA, SPAGNA, URUGUAY, CANADA, ARABIA SAUDITA, BRASILE, CILE, SINGAPORE, MACEDONIA, AUSTRALIA, ISRAELE	ALGERIA, KAZAKISTAN, GIORDANIA, AZERBAIGIAN, THAILANDIA, LIBANO, SERBIA, SLOVACCHIA, ROMANIA, UNGHERIA, INDIA, CINA, MAROCCO, SENEGAL, SIRIA, INDONESIA, VIETNAM, EGITTO, TURCHIA, SUD AFRICA, PAKISTAN, UCRAINA, MALAYSIA, PERU', FILIPPINE, RUSSIA, REPUBBLICA CECA, LETTONIA, BOSNIA ED ERZEGOVINA, COREA DEL SUD, BULGARIA TAIWAN, ESTONIA, UZBEKISTAN, IRAN, ALBANIA, LIBIA, TUNISIA, POLONIA, LITUANIA, CROAZIA

Categoria	Esperienza nel settore Specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)		
A	Oltre 15 anni	600,00	583,00	506,00
B	10 – 15 anni	400,00	389,00	337,00
C	5 – 10 anni	300,00	291,00	252,00
D	3-5 anni	200,00	194,00	168,00
E	< 3 anni	150,00	146,00	126,00

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento **all'esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di aiuto dalle singole figure professionali effettivamente prestanti il servizio (esperti).**

Per i fornitori di categoria E il consulente incaricato deve essere impegnato per un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento.

Ogni fornitore inoltre:

- non può incaricare, di norma, i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi del Catalogo. In fase di rendicontazione finale tali esperti dovranno controfirmare le ore effettivamente svolte per il progetto;
- non può sottoscrivere, di norma, annualmente contratti che cumulativamente superino euro 1.000.000,00.

I costi rendicontabili sono dati dagli importi delle relative fatture o documentazione fiscale equipollente.

Nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni non soggette a regime IVA.

Come indicato nel Catalogo i fornitori dei servizi per l'internazionalizzazione possono essere centri servizi, consorzi tra imprese, società e studi specializzate nell'innovazione organizzativa e commerciale, società e studi, liberi professionisti specializzati nell'internazionalizzazione delle imprese, tra cui sono compresi i Centri di assistenza tecnica ex art. 10, comma 5, L.R. n. 28/2005 e ss.mm.ii.. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:

- capo-progetto con esperienza almeno decennale nell'internazionalizzazione;
- qualificazione del personale utilizzato per il progetto (di norma deve avere esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento). E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore (categoria E), purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento;
- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento;
- con riferimento al precedente requisito, autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi.
- dotazione di apparecchiature e software nonché materiali funzionali ai servizi da erogare. In particolare:

a) i fornitori di servizi cloud, hosting e data center devono disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, ad un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), ISO 45001, ISO 22237 che sia certificato da organismi di cer-

tificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti laddove non posseduta eventuale dichiarazione relativa all'uso di refrigeranti e rifiuti mediante compilazione della check allegata

b) fornitori di servizi relativi alla partecipazione a mostre e fiere l'ente organizzatore deve essere in possesso di certificazione ISO 20121, ISO 14001. Come previsto dalla normativa comunitaria laddove non posseduta eventuale dichiarazione relativa alla gestione rifiuti, materiale e sostanze impiegate mediante compilazione della check allegata

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa della categoria di spesa contenente gli estremi dei relativi giustificativi di spesa;
- 2) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto finanziato e dettaglio relativo ai dati degli esperti utilizzati (nominativi, tariffa, ore o giornate svolte, ore o giornate svolte presso la sede del cliente); nel caso in cui tali dati di dettaglio non siano riportati nella fattura, è necessario che gli stessi siano forniti con documento allegato firmato dagli stessi esperti e/o consulenti che hanno svolto la prestazione. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.
- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario.
- 4) relativamente ai beni immateriali ammortizzabili, estratto del registro dei beni ammortizzabili;
- 5) dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorienni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.
- 6) *curricula* dei fornitori di consulenze e degli specifici consulenti e/o esperti che hanno svolto la prestazione, con evidenza delle competenze pertinenti alle attività svolte nell'ambito del progetto;
- 7) time sheet giornaliero delle prestazioni di consulenza effettuate
- 8) scheda fornitore
- 9) obbligazione giuridicamente vincolante (Contratto di consulenza, Ordine accettato, ecc)
- 10) Relazione sull'attività di consulenza svolta e sui relativi output
- 11) Dichiarazione attestante la stabile organizzazione in Toscana di cui al paragrafo 2.3.4.

3.2 Spese per partecipazione a mostre e fiere

Nel caso partecipazione a fiere e saloni internazionali da svolgersi in Paesi esterni all'UE, è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale.

A tal fine:

- gli eventi che hanno sede in Italia di rilevanza internazionale sono elencati nel Calendario fieristico nazionale vigente scaricabile al seguente link <https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/>. Sono ammesse altresì Fiere aventi cadenza pluriennale (es. biennale) qualora previste in altre edizioni del suddetto calendario. Si precisa che sono ammissibili anche edizioni diverse delle stesse fiere ricomprese nei suddetti elenchi o in aggiornamenti degli stessi.

- per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>. Sono ammesse anche manifestazioni fieristiche non presenti tra quelle previste nel suddetto documento ufficiale delle fiere europee. In questo caso, il carattere internazionale dell'evento sarà verificato, attraverso la con-

sultazione dei siti ufficiali degli Enti Fiera, sulla base della percentuale di visitatori esteri o, in caso di assenza dell'informazione, la percentuale degli espositori esteri che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale rispettivamente dei visitatori o degli espositori.

Tale tipologia di spesa ricomprende i costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione di stand (servizi logistici, assicurativi, di locazione e noleggio) funzionali alla partecipazione a fiere e saloni di esposizione di rilevanza internazionale **con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta:**

- affitto spazio espositivo presso fiere e/o saloni internazionali;
- noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali;
- servizi di interpretariato e traduzione connessi alla partecipazione a fiere e saloni internazionali;
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali;
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale;
- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività di dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali

Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore ammissibile in Euro determinato applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR, riferito al giorno di effettiva esecuzione del pagamento a favore del fornitore di servizi.

Non sono ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE :

- 1) contratto di affitto spazio espositivo presso fiere e/o saloni internazionali
- 2) fatture o ricevute fiscali;
- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo Modalità di pagamento ammissibili);
- 4) relazione sull'utilizzo degli spazi in locazione rendicontati, completa di fotografie e di planimetrie

3.4 Spese per personale

Sono ammissibili "spese di personale", quantificate ai sensi dell' art 55 Reg UE 1060/2021 applicato ai costi diretti dell'operazione calcolati a costi effettivamente sostenuti con differenziazione in caso tra progetti presentati da imprese singole o da aggregazioni (art. 53 par. 2 del Reg. 2021/1060 (RDC).

In particolare, **la voce di costo relativa al personale, da prevedere obbligatoriamente nel progetto**, deve essere pari al:

1. per le imprese singole al 10% del costo totale reale relativo all'acquisizione dei servizi dell'Area C del Catalogo (Servizi all'internazionalizzazione)

2. per le aggregazioni al 10% costo totale reale del progetto relativo all'acquisizione dei servizi dell'Area C e B del Catalogo (per supportare anche l'attività di gestione e coordinamento del progetto).

Nello specifico, le "spese di personale" devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere riferite ad attività progettuali previste dal Bando;
2. essere relative a personale impiegato nell'attività specifica di progetto previsto dal Bando; il costo del personale non impiegato direttamente in attività progettuali specifiche di progetto del bando rientra, invece, tra le spese generali (personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria)

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, PER VERIFICA DELL'INPUT DI PERSONALE DICHIARATO IN SEDE DI DOMANDA:

- 1) elenco del personale coinvolto nel progetto: tabella riepilogava della categoria di spesa "personale", comprensiva dei seguenti dati di ciascun lavoratore rendicontato: tipologia di contratto o inquadramento contrattuale (es. impiegato, quadro, professore associato, etc.), data di stipula del contratto (nel caso di personale parasubordinato), oggetto del contratto (nel caso di personale parasubordinato), indicazione di esclusività per il progetto (contratto esclusivo per le attività del progetto: sì/no), ruolo svolto nel progetto, periodo temporale dedicato al progetto.
- 2) ordine di servizio interno o analogo provvedimento formale con il quale si attribuisce al dipendente l'incarico sul progetto; tale ordine di servizio deve riportare i seguenti dati salienti relativi al lavoratore: data di assunzione, livello di inquadramento contrattuale, qualifica, residenza, sede di lavoro, PAT INAIL aziendale.
- 3) time sheet firmato dal lavoratore e controfirmati dal responsabile di progetto (soltanto nel caso in cui il lavoratore non sia titolare di un contratto esclusivo per il progetto).
- 4) la prima e l'ultima busta paga comprese all'interno del periodo rendicontato o copia Libro Unico del Lavoro.

Qualora non risultasse possibile, per mancanza di personale dipendente nell'impresa, trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 4), ferma restando l'obbligatorietà della partecipazione di personale interno (titolari e/o collaboratori familiari, amministratori, soci) alla realizzazione delle attività progettuali (come previsto dagli altri punti relativi alla verifica dell'input), si procede, in ogni caso, con l'ammissione del progetto presentato, senza la previsione dell'erogazione della somma prevista per la voce di costo inerente al personale.

3.5 Spese generali

*Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere imputati al progetto in misura forfettaria calcolata ad un tasso del 7% dei costi diretti ammissibili (Servizi all'internazionalizzazione elencati nell'Area C del Catalogo e Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati, di supporto alla digitalizzazione, di supporto della sostenibilità), così come previsto dall'**art. 54 c. 1 del Reg (UE) 1060/2021**; nel caso di RTI/ATS il limite deve essere rispettato a livello di ciascun partner.*

In tali spese è ricompresa la spesa per revisore contabile ed il certificatore finale.

Le spese a cui si fa riferimento in questo capitolo sono le spese generali supplementari che derivano dalle seguenti tipologie di costi, che, pertanto, non possono essere oggetto di rendicontazione specifica:

- costi per funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, gas, ecc.);
- costi per funzionalità operativa (posta, telefono, telex, cancelleria, foto riproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti, di ricerca, ecc.);
- assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);
- costi per funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, marketing, ecc.);
- costi per personale non direttamente impiegato nelle attività di progetto (fattorini, magazzinieri, segretari, amministrativi, ecc.);
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature.
- oneri di commissione per rilascio di garanzie fideiussorie e altri oneri connessi alla richiesta di anticipazione **(esclusi gli interessi)** e alla costituzione di RTI/ATS/Reti tra imprese.

Sono escluse le spese generali relative:

- costi per corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi per spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;

4. Spese escluse

In nessun caso possono essere ammesse a contributo:

- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che non rispondono ai criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2
- le spese non giustificate dai documenti di dettaglio riportati nelle sezioni "Documenti da trasmettere per la giustificazione delle spese";
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di rendicontazione finale;
- gli interessi connessi al rilascio di garanzie fidejussorie connesse alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori e le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- le spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione come definite nel presente bando;
- le spese per consulenza specialistica che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti dal *Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane* approvato con DGR 717/2023, con l'eccezione per le spese per i revisori legali eventualmente utilizzati per la rendicontazione.
- le spese fatturate fra partner del medesimo progetto;
- le spese per l'acquisto o il noleggio/ affitto di attivi materiali o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali o immateriali sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci.
- le spese per consulenza specialistica rilasciata da:
 - titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
 - imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
 - società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute da amministratori dell'impresa beneficiaria o da soci (persone fisiche) della stessa che detengano quote superiori al 10% del capitale (detto vincolo può non operare con riguardo ai soci lavoratori di cooperative);
 - imprese amministrate da titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
 - imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda;
 - partner del medesimo progetto.

La rilevazione della sussistenza delle suddette condizioni di cointeressenza tra soggetto beneficiario e fornitore si effettua a partire dalla data di pubblicazione della deliberazione di GRT di indirizzi per il Bando e fino alla data di erogazione del saldo del contributo.

Nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni d'opera non soggette a regime IVA.

SCHEMA FORNITORE

TITOLO DEL PROGETTO

Responsabile tecnico del progetto individuato dal fornitore

Nome e cognome _____ e-mail _____ Struttura di appartenenza _____ telefono _____ fax _____
Indirizzo _____

Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà intellettuale ☐ NO ☐ SI se sì N. _____ del _____
GIORNALE FORNITORE C/O IMPRESA _____

Descrizione FORNITORE (1)

Ragione sociale _____
Codice fiscale _____ nato a _____ il _____
Il sottoscritto _____ via _____ CAP _____
nella sua qualità di legale rappresentante della _____
con sede in _____
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR n. 445/2000
DICHIARA

quanto segue:

- di non essere titolare, amministratore, socio o dipendente dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniuge e parente o affine entro il secondo grado;
- che il capitale sociale o quote dello stesso non sono detenute da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria o dai loro coniugi e parenti o affini entro il secondo grado
- di non essere partner nazionale o estero e di non far parte dello stesso gruppo o sia di non essere controllata o collegata o controllante rispetto all'impresa beneficiaria

e viene dettagliato di seguito Elenco soci e partecipazioni

Denominazione	Partecipazione

Esperienza maturata in progetti simili N. anni _____ di cui all'elenco allegato
Esperienza maturata in progetti coerenti N. anni _____
Esperienza generale maturata N. anni _____

Titolo progetto simile e breve descrizione	durata dal al	costo progetto	Denominazione cliente	Codice fiscale	Loc.*

* per Localizzazione indicare R se regionale, N se nazionale e I se UE ed extra UE

Elenco attrezzature e software che prevede di utilizzare per il progetto

Tipologia	Caratteristiche tecniche

Elenco titoli, certificazioni, attestati

Descrizione	Rilasciato da	in data

Elenco personale impiegato per il progetto

Nominativo	Codice Fiscale	Titoli	Esperienza

Descrizione eventuale esperto attivato

Nome e cognome _____
Codice fiscale _____
Esperienza maturata in progetti simili N. anni _____ di cui all'elenco allegato
Esperienza maturata in progetti coerenti N. anni _____
Esperienza generale maturata N. anni _____

Titolo progetto simile e breve descrizione	durata dal al	costo progetto	Denominazione cliente	Codice fiscale	Loc.*

* per Localizzazione indicare R se regionale, N se nazionale e I se UE ed extra UE

Elenco attrezzature e software che prevede di utilizzare per il progetto

Tipologia	Caratteristiche tecniche

Elenco titoli, certificazioni, attestati

Descrizione	Rilasciato da	in data

di aver preso visione e sottoscritto l'informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e di aver acquisito dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali dai clienti inseriti in elenco. La richiesta di acquisire dal fornitore e dai tre clienti del fornitore autorizzazione al trattamento dei dati personali
vige solo ed esclusivamente per le ditte individuali e le persone fisiche. (3)

Firma (2)

NOTE

- (1) Compilare una scheda per ogni fornitore. Si ricorda che il fornitore deve rispondere ai requisiti indicati nel catalogo.
Se trattasi di persona fisica indicare nome e cognome
- (2) La presente deve essere sottoscritta con firma digitale
- (3) Tale dichiarazione deve essere firmata dall'impresa richiedente, dal fornitore e dai clienti del fornitore inseriti nell'elenco autocertificato.
Non è obbligatorio allegare la presente dichiarazione ma occorre conservarla presso l'impresa e renderla disponibile in fase di controllo

Dichiarazione del fornitore di servizi per fiere e mostre che non dispone delle certificazioni ISO20121 e/o ISO 14001				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
	1	E' disponibile la dichiarazione finale del fornitore con l'indicazione relativa ai rifiuti prodotti da cui emerge la destinazione degli stessi ad una operazione "R" o loro invio a processi di recupero (nel caso di eventi realizzati in stati che adottano differente decodifica del processo di recupero)?		
	2	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate con l'indicazione che non sono stati utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH?		
	3	Sono disponibili le schede tecniche del materiale?		
	4	Sono disponibili le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine sia per il legno riciclato?		

Dichiarazione dei fornitori di servizi informatici di hosting e cloud che non posseggono certificazioni				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
	1	Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono certificate secondo lo standard internazionale sull'efficienza energetica EnergyStar, o equivalente?		
	2	Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5?		
	3	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommen-		

		ded practices for energy management?		
	4	Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud e fornite le relative prove di verifica?		
	5	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti?		
	6	E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?		
	7	E' disponibile la comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014? In alternativa, è presente sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti;		
	8	La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) (la conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018)?		